

delle altre parti dell'edificio: scantinati, servizi tecnici e cosiddetti "volumi tecnici" (vani comando ascensore, lavanderie, stenditoi).

ART. 85

Protezione dell'ambiente

L'attività edilizia negli agglomerati urbani aventi carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale è consentita solo dopo la preventiva autorizzazione da parte degli organi competenti .

Le aree libere annesse sono inedificabili e dovranno essere sistemate a verde .

CAPO III

EDIFICI ED AMBIENTI CON DESTINAZIONI PARTICOLARI

ART. 86

Edifici ed ambienti con destinazioni particolari

Edifici scolastici, alberghi, edifici collettivi, teatri, cinematografi, collegi, ospedali, case di cura, fabbricati per uso industriale e commerciale, auterimesse ed officine, macelli e mattatoi, magazzini e depositi di merci, impianti sportivi, ecc., settestanno oltre che alle norme previste dal presente Regolamento a quelle previste dalle leggi particolari relative.

ART. 87

Impianti per laverazioni insalubri

Gli impianti per laverazioni insalubri di cui al T.U. delle leggi sanitarie, devono essere dislocati in conformità alle disposizioni del Testo Unico ed alle previsioni del P.d.F. e settestanno oltre che alle norme previste dal presente Regolamento a quelle previste nelle leggi particolari relative.

CAPO IV

LOTTIZZAZIONE DI AREE A SCOPO EDIFICATORIO

ART. 88

Lottizzazione - Istanza.

Non può precedersi a lottizzazione di aree senza la preventiva autorizzazione.

L'istanza di lottizzazione deve essere presentata dall'unico proprietario che la inoltra all'ufficio tecnico comunale, diretta al Sindaco, in carta da bello, unita agli altri documenti di rite.

Qualora l'area da lottizzare appartenga a più proprietari essi devono unire alla domanda, oltre agli altri documenti di rite, un atto notarile nel quale dichiarino il loro consenso alla lottizzazione e si impegnino a sostenere gli oneri relativi in solido tra loro.

Al presentatore della istanza documentata verrà rilasciata ricevuta secondo la procedura per la presentazione della domanda di licenza edilizia di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

ART. 89

Documenti a corredo della domanda di lottizzazione

La domanda deve essere corredata dalla documentazione di progetto che comprende :

- 1) Rilievo planimetrico ed altimetrico del terreno in scala 1 : 500, con l'indicazione dei capesaldi di riferimento;
- 2) planimetria di progetto su scala 1 : 500 indicante:
  - a) la rete viaria automobilistica e pedonale con assi stradali, raggi di curvatura, marciapiedi, pavimentazioni e eventuale rete di illuminazione stradale e dei letti;
  - b) la delimitazione eventuale delle aree destinate ai servizi e al verde pubblico, delle aree destinate alle sport ed alle svage, con l'indicazione di tutti gli impianti e le attrezzature ad esse relative;
  - c) la posizione di tutti gli edifici sui vari letti con le relative altezze e l'indicazione delle loro destinazioni e quante previste dalle norme di attuazione del P.d.F.
- 3) almeno due profili generali dei fabbricati e due sezioni generali lungo i percorsi principali in scala 1 : 500, quando richiesti;
- 4) schemi planimetrici in scala 1 : 200 dei tipi edilizi previsti dal progetto , quando richiesti;

- 10) Planimetria su base catastale, in scala 1 : 2000 riportante i limiti delle proprietà, nonché destinazioni d'uso del suolo, previste dal P.d.F.

- 11) preposta di convenzione.

La presentazione dei documenti di cui ai precedenti numeri 3 e 4 del presente articolo può essere richiesta dal Sindaco su conforme parere della Commissione edilizia.

I documenti a corredo, tutti debitamente firmati dal proprietario e dai proprietari e dai tecnici (architetti e ingegnere civile che li hanno redatti, devono essere presentati in 5 (cinque) copie.

#### ART. 90

##### Preposta di convenzione

La preposta di convenzione deve prevedere:

1) la cessione gratuita delle aree eccedenti per le opere di urbanizzazione primaria e per le opere di urbanizzazione secondaria, riportate nelle norme di attuazione del P.d.F. art. 9, nei limiti di cui appresso.

2) L'assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione,

senza obbligo alcuno di corrispettivo.

La concessione dell'autorizzazione è subordinata alla preventiva stipulazione di una convenzione che segue l'iter della procedura per le autorizzazioni alla lottizzazione di cui all'art. 93 del presente Regolamento edilizio.

In caso di inadempienza della convenzione il Comune si sostituirà ai privati, addebitando agli stessi le spese sostenute, salvo (l'incameramento) della prestata cauzione ed ogni altra azione a tutela ammessa dalla legge.

#### ART. 92

Oneri sostitutivi della cessione di aree e della esecuzione delle opere per l'urbanizzazione secondaria.

Il Comune può convenire che, in luogo della cessione di aree per le urbanizzazioni secondarie, il proprietario versi una somma corrispondente al valore della quota delle aree stesse, in tutti quei casi in cui la cessione dia luogo ad inconvenienti per il Comune; come pure può convenire che in luogo della cessione parziale delle aree per singole opere, vengano cedute integralmente, per la quota corrispondente, le aree eccorrenti per una ed alcune soltanto di tali opere.

Di conseguenza nel caso di cui al comma precedente il proprie-

tario deve versare la somma corrispondente alla quota parte degli oneri per le opere di urbanizzazione secondaria oppure la somma corrispondente alla quota parte degli oneri per le opere necessarie ad allacciare la zona ai pubblici servizi.

La quota viene determinata mediante apposita delibera Comunale, seguendo l'iter previsto dall'articolo 93 del presente regolamento.

#### ART. 93

##### Procedura per l'autorizzazione alla lettizzazione

Il Sindaco, sentite il parere della Commissione edilizia comunale, quando la lettizzazione proposta presenti delle difformità rispetto alle norme previste per la zona dal P.d.F., respinge la domanda dandone comunicazione scritta all'interessato, restituendo contemporaneamente (tre) 3 delle copie dei documenti presentati a corredo della domanda; quando invece la lettizzazione risulti meritevole di autorizzazione, sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale il progetto della lettizzazione e lo schema di convenzione, dandone notizia attraverso l'albo pretorio e con le stesse modalità previste per le licenze edilizie.

Indi, anche in pendenza dell'approvazione di detta deliberazione da parte del Comitato di Controllo, il Sindaco provvede a chiedere il nulla-osta dell'autorità Regionale competente.

Se essi non aderiscono, il Sindaco sentito il Consiglio Comunale, in osservanza dell'art. 131 l'ultimo comma L.C.P. 1915 n. 148 provvede per la compilazione d'ufficio.

Il progetto di lottizzazione, una volta approvato, è notificato in via amministrativa ai proprietari delle aree fabbricabili con invito a dichiarare entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, prerogabili a domanda degli interessati, se l'accettano e se intendano attuarlo; ove i proprietari intendano attuarlo il Comune ha facoltà di variarne il progetto di lottizzazione in conformità delle eventuali richieste degli interessati.

In caso contrario il Comune ha facoltà di procedere alla espropriazione delle aree.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili anche nel caso in cui i proprietari, pur avendo dichiarato di aderire, non presentino il progetto di lottizzazione nel termine assegnato e le presentino incomplete degli elaborati indicati all'art. 89 del presente Regolamento, oppure le presentino con previsioni difformi rispetto alle norme del P. d. F. .

Il progetto di ufficio deve essere redatto da architetto e ingegnere civile iscritti ai rispettivi Albi professionali.

ART. 107

Sanzioni fiscali

Indipendentemente da ogni altra sanzione, ai sensi dell'art. 41-ter L. U. (l'art. 15 legge 1967, n. 765), si ha decadenza dal beneficio delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti e da ogni altra contributo o previdenza delle State e di Enti pubblici, quando le opere:

- siano iniziate senza la prescritta licenza edilizia;
- siano eseguite in contrasto con la licenza edilizia;
- siano iniziate sulla base di licenza edilizia annullata.

Il contrasto deve riguardare violazione di altezze, distacchi, cubatura e superficie coperta che eccedano per singole unità immobiliari il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel P.d.F.

Per quanto concerne gli obblighi di denuncia all'Intendenza di finanza e i termini delle denunce stesse da parte del Comune, nonché i diritti dell'Amministrazione finanziaria in ordine al recupero dell'imposte dovute ed alle responsabilità del committente verso gli aventi causa per effetto della decadenza delle agevolazioni fiscali, si fa rinvio all'art. 41-ter, commi secondo, terzo e quarto, della L. U. (art. 15 legge 1967, n. 765).

ART. 108

Titelare della licenza, progettista, direttore dei lavori e costruttore Responsabilità.

Il Progettista e il direttore dei lavori debbono essere tecnici specializzati in materia edilizia, abilitati all'esercizio della professione in Italia ed iscritti negli Albi professionali, nei limiti assegnati alle loro attività professionali, in conformità delle disposizioni legislative vigenti.

Per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio, semplice e armato, il progetto ed i calcoli dovranno essere compilati e diretti esclusivamente da architetto e ingegnere civile aventi i requisiti prescritti dal R.D. 16 novembre 1939 n. 2229.

Il costruttore specialmente per quanto riguarda le strutture in c. a., deve essere debitamente abilitato e avvalersi di un tecnico che possa, a norma di legge, assumere la responsabilità inerente l'esecuzione delle opere.

Il committente titolare della licenza edilizia, il progettista, il direttore dei lavori, l'assuntore dei lavori sono responsabili nei limiti delle leggi vigenti e ciascuna per la parte di sua competenza, di inosservanza delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza di costruzione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I

Disposizioni finali

ART. 109

Dereghe

Il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, ha facoltà di deregare alle disposizioni del presente Regolamento ed alle norme di attuazione del P. d. F., limitatamente ai casi di cui all'art. 23 del presente Regolamento.

Tale facoltà può essere esercitata subordinatamente al preventivo nulla-Osta dei competenti Organi ai sensi dell'art. 3 della Legge 21-12-1955 n. 1357.

In tal caso il termine di (sessanta) 60 giorni previste dall'art. 19 del presente Regolamento è prorogato del tempo occorrente per lo sveltimento delle procedure relative al conseguimento dei nulla osta predetti.

ART. 110

Cambiamento di destinazione d'uso delle singole zone omogenee.

Il cambiamento di destinazione d'uso dei suoli nelle varie zone omogenee é consentito solo per le zone confinanti con quelle di uso pubblico di cui all'art. 23 delle norme di attuazione, limitatamente a eventuali ampliamenti di attrezzature di carattere pubblico e per le superfici ad essi necessari.

L'iter da seguire é quello previsto dall'art.23 del presente regolamento nonché da leggi e regolamenti vigenti applicabili in materia.

CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 111

Opere già autorizzate e non autorizzate - locazioni

L'entrata in vigore del presente Regolamento comporta la decadenza delle licenze in contrasto con le previsioni in queste contenute, salvo che i relativi lavori siano stati già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d'inizio.

I titolari delle premenzionate licenze dovranno richiedere al Comune l'accertamento e la constatazione dell'avvenute inizio dei lavori, facendone domanda entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

La domanda di licenza a costruire, presentata prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento per le quali alla predetta data non sia stata rilasciata la licenza, sono sottoposte alla disciplina oggetto del Regolamento stesse e i richiedenti, qualora i progetti presentati fossero in contrasto con le nuove disposizioni, dovranno a queste ultime uniformarli.

E' fatto tassativo divieto di procedere a qualsiasi locazione a scopo edilizio, prima della formale approvazione del P.d.F.

Le lettizzazioni, peraltro, potranno essere autorizzate, dopo l'adozione di detti strumenti urbanistici-edilizi, solo nel caso in cui gli organi competenti ad approvarli non adottino alcuna determinazione entro il termine di 12 mesi dalla presentazione degli stessi - Occorre, in ogni caso, il nulla-Osta dell'Autorità regionale competente e la sussistenza di tutti i presupposti indicati nell'opportuna sede del presente Regolamento.

ART. 112

Occupazione di suole pubbliche

Tutte le autorizzazioni e concessioni dell'occupazione di aree pubbliche devono essere controllate, modificate ed eventualmente revocate entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, al fine di renderle non contrastanti con il pubblico decoro.

ART. 113

Depositi di materiale nelle zone residenziali

I depositi di materiale accatastati ed alla rinfusa esistenti nelle zone residenziali e nelle fasce di rispetto della viabilità, devono essere eliminati entro il termine di due anni dalla entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 114

Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo comunale per quindici giorni consecutivi ad intervenuta approvazione da parte della competente autorità regionale.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni del Regolamento edilizio vigente . . . e quelle contrastanti di altri Regolamenti comunali.

ART. 115

Zone a vincolo

Nelle zone vincolate si osservano le disposizioni previste dalle norme di attuazione del programma di fabbricazione.

ART. 116

Canne fumarie ed antenne Radio T.V.

Le canne fumarie senza le tubazioni prescritte e che lascino evidenti tracce all'esterno degli edifici devono essere sostituite con canne regolamentari (ed abolite se possibile) entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Nei edifici plurifamiliari esistenti sulla cui copertura  
siano installate più di due antenne per radio o per televisione,  
i proprietari devono provvedere alla sostituzione delle antenne  
individuali con una unica antenna centralizzata entro il termine  
di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

-----oooo00oooo-----

Il Progettista

8/6/1978

( Dottor Ing. Giuseppe Lauriello )



IL SINDACO

IL SEGRETARIO

- Le norme di attuazione, i grafici del P. di F. e il presente "Regolamento edilizio", adottati dal Consiglio comunale con deliberazioni in data.....n..... sono stati pubblicati all'Albo Pretorio il giorno ....., festive (e di mercato), senza opposizioni, ai sensi dell'art. 21, secondo comma, della legge 9 giugno 1947, n. 530.

Li .....

Viste il SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

.....

- Approvati dalla Giunta Provinciale Amministrativa, sentite il Consiglio Provinciale di Sanità (Art. 19 T.U.LL.SS.) di Avelline, con provvedimento n. .... Div. , in data ..... ai sensi dell'art. 5, n. 12 (oppure dell'art. 6, n. 12; 7 n. 12; 8, N. 12).

Li .....

Viste il SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

.....

- Approvati dal Provveditore regionale delle OO.PP., con decreto n....., in data....., sentita La Sezione Urbanistica Regionale e la competente Soprintendenza, ai sensi dell'art. 36 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 (art. 12, Legge 6 agosto 1967, n. 765).

Li .....

Visto IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

.....

+ Pubblicat~~i~~ all'Albo Preterio per quindici giorni consecuti-  
vi dal ..... al ..... ai sensi dell'art. 21,  
terzo comma, della legge 9 giugno 1947, n. 530.

Li.....

Visto IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

.....

I N D I C E

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I NORME PRELIMINARI

ART. 1 Oggetto del Regolamento . . . . . Pag. 1

CAPO II RICHIESTA DI LICENZA EDILIZIA PROCEDURA E PARERI

ART. 2 Opere soggette al rilascio della licenza edilizia pag. 2

" 3 Opere non soggette a licenza edilizia ; . . . . . pag. 4

" 4 Opere non esenti da licenza edilizia . . . . . pag. 5

" 5 Opere soggette ad autorizzazione. . . . . pag. 6

" 6 Domanda di licenza edilizia -Requisiti. . . . . pag. 6

" 7 Allegati alla domanda di licenza edilizia . . . . . pag. 8

" 8 Prescrizioni da osservare per particolari progetti. pag. 14

" 9 Procedura per la presentazione della domanda. . . pag. 15

" 10 Procedura per l'esame dei progetti e pareri . . . pag. 16

" 11 Dati forniti dall'Ufficio tecnico comunale . . . pag. 18

" 12 Divieto di intraprendere lavori prima dell'ottenimento della licenza - Dereghe. . . . . pag. 18



- ART. 29 Visite di controllo: termini e modalità. . . . . pag. 38
- " 30 Occupazione temporanea di suolo pubblico -Affissioni pag. 39

CAPO V NORME DI SICUREZZA, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

- ART. 31 Ordine di cantiere . . . . . pag. 41
- " 32 Norme particolari per i cantieri edilizi . . . . pag. 42

CAPO VI LICENZA DI UTILIZZAZIONE

- ART. 33 Opere soggette alla licenza di utilizzazione . . pag. 43
- " 34 Demanda per ottenere la licenza di utilizzazione pag. 43
- " 35 Opere di proprietà della pubblica Amministrazione pag. 44

TITOLO II

DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE

CAPO I Norme igieniche di edilizia.

- ART. 36 Disposizioni d'obbligo. . . . . pag. 45
- " 37 Salubrità del terreno . . . . . pag. 45
- " 38 Isolamento dell'umidità - Impermeabilizzazione  
dei muri. . . . . pag. 46
- " 39 Migliorie igieniche ai fabbricati esistenti. . . pag. 47
- " 40 Fabbricati in zona rurale . . . . . pag. 47
- " 41 Fegne private - Allacciamento alle fegne pubbliche " 48
- " 42 Lavatoi e Vasche. . . . . pag. 50
- " 43 Stalle . . . . . ; pag. 50

ART. 44	Servizi igienici . . . . .	pag. 51
" 45	Norme particolari per servizi igienici . . . . .	pag. 51
" 46	Rifornimento idrico ed impianto sollevamento acqua. . . . .	pag. 52
" 47	Autorimesse. . . . .	pag. 53
" 48	Impianti termici . . . . .	pag. 53
" 49	Impianti speciali. . . . .	pag. 54

CAPO II    PRESCRIZIONI ANTINCENDIO

ART. 50	Copertura - Sette tetti - Accessi al tetto . . .	pag. 55
" 51	Pareti divisorie . . . . .	pag. 55
" 52	Canne fumarie . . . . .	pag. 55
" 53	Scale ed ascensori . . . . .	pag. 56
" 54	Rinvie a leggi particolari. . . . .	pag. 57

CAPO III    ELEMENTI DI ABITABILITA'

ART. 55	Classificazione dei locali. . . . .	pag. 59
" 56	Caratteristiche dei locali. . . . .	pag. 61
" 57	Classificazione dei piani . . . . .	pag. 63
" 58	Piani interrati . . . . .	pag. 63
" 59	Piani seminterrati. . . . .	pag. 64
" 60	Piani terreni . . . . .	pag. 65
" 61	Piani abitabili . . . . .	pag. 65
" 62	Piani settetetto. . . . .	pag. 66

ART. 63	Elementi aggettanti. . . . .	pag. 66
" 64	Coperture . . . . .	pag. 69

CAPO IV      PRESCRIZIONI VARIE

ART. 65	Norme di edilizia . . . . .	pag. 70
" 66	Intercape line . . . . .	pag. 70
" 67	Sistemazione aree scoperte. . . . .	pag. 71
" 68	Decoro generale . . . . .	pag. 71
" 69	Manutenzione degli edifici. . . . .	pag. 72
" 70	Raccolta di rifiuti solidi urbani interni. . .	pag. 73
" 71	Mostre - Vetrine - Insegne . . . . .	pag. 73
" 72	Marciapiedi e perticati. . . . .	pag. 73
" 73	Servitù pubbliche speciali . . . . .	pag. 74
" 74	Uscite dalle autorimesse e rampe . . . . .	pag. 74
" 75	Zoccolatura . . . . .	pag. 75
" 76	Zone verdi e parchi . . . . .	pag. 75
" 77	Depositi materiali - norme sulle demolizioni - Svuotamento di pozzi e canalizzazioni. . . . .	pag. 76

TITOLO III

DISCIPLINA URBANISTICA

CAPO I INDICI E PARAMETRI EDILIZI DISTANZE TRA I FABBRICATI.

- ART. 78 Indici e parametri edilizi . . . . . pag.77
- " 79 Definizione degli indici e dei parametri edilizi. pag. 77
- " 80 Altezza dei fabbricati, in pendenza, in angolo e  
in ritiro. . . . . ; pag.81
- " 81 Distanze minime e visuale libera . . . . . pag. 82

CAPO II CARATTERISTICHE DI URBANIZZAZIONE

- ART. 82 Norme generali . . . . . pag. 85
- " 83 Norme particolari. . . . . pag. 85
- " 84 Parcheggi. . . . . pag. 86
- " 85 Protezione dell'ambiente . . . . . pag. 87

CAPO III EDIFICI ED AMBIENTI CON DESTINAZIONI PARTICOLARI

- ART. 86 Edifici ed ambienti con destinazioni particolari. pag. 88
- " 87 Impianti per lavorazioni insalubri . . . . . pag. 88

CAPO IV LOTTIZZAZIONE DI AREE A SCOPO EDIFICATORIO.

- ART. 88 Lottizzazione - Istanza. . . . . pag. 89
- " 89 Documenti a corredo della domanda di lottizzaz.. pag. 90

ART. 90	Preposta di convenzione . . . . .	pag. 92
" 91	Strade private . . . . .	pag. 94
" 92	Oneri sostitutivi della cessione di aree e della esecuzione delle opere per l'urbanizzazione secondaria. . . . .	pag. 95
" 93	Procedura per l'autorizzazione alla lettizzazione	pag. 96
" 94	Validità dell'autorizzazione per le lettizzazioni	pag. 97
" 95	Opere di urbanizzazione ed allacciamenti ai pubblici servizi . . . . .	pag. 97
" 96	Penalità per l'inadempienza da parte del lettizzante. . . . .	pag. 98
" 97	Svincolo della cauzione a garanzia dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione. . . . .	pag. 99
" 98	Edificazione nell'ambito della lettizzazione . .	pag. 99
" 99	Compilazione D'Ufficio dei progetti di lettizzazione . . . . .	pag. 99
" 100	Rettifica di confini e comparti edificatori. . .	pag. 101

TITOLO IV

CONTRAVVENZIONI E SANZIONI - RESPONSABILITA'

CAPO I Contrelle -contravvenzioni e sanzioni -Responsabilità.

ART. 101	Lettizzazioni realizzate in differmità. . . . .	pag. 102
" 102	Contrelle tecnico - estetiche e contrelle urbanistiche "	102
" 103	Contravvenzioni . . . . .	pag. 103
" 104	Sanzioni civili ed Amministrative . . . . .	pag. 104
" 105	Sanzioni penali . . . . .	pag. 105
" 106	Sanzioni pecuniarie . . . . .	pag. 106
" 107	Sanzioni fiscali . . . . .	pag. 107
" 108	Titelare della licenza, progettista direttore dei laveri e costruttore - Responsabilità . . . . .	pag. 108

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I Disposizioni finali

ART. 109	Dereghe. . . . .	pag.109
" 110	Cambiamento di destinazione d'uso. . . . .	pag. 110

CAPO II DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 111	Opere già auterizzate e non auterizzate - lettiz- zazioni. . . . .	;pag. 111
----------	---	-----------

ART. 112	Occupazione di suole pubbliche. . . . .	pag. 112
" 113	Deposite di materiale nelle zone residenziali.	pag. 112
" 114	Entrata in vigore del Regolamento . . . . .	pag. 113
" 115	zone a vincolo . . . . .	pag. 113
" 116	Canne fumarie ed antenne Radio T.V. . . . .	pag. 113



